Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5975

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Relatore

Dott. GRECA ZONCU Maria - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ba.Sa. nato in Marocco il (Omissis) (CUI (Omissis));

avverso provvedimento del Giudice di pace di Torino del 28/01/2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Torino convalidava, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.286/1998, il trattenimento 'primario' di Ba.Sa. (di nazionalità marocchina) presso il C.P.R. di Torino 'Brunelleschi', disposto dal Questore di Torino con decreto del 24 gennaio 2026 a seguito del provvedimento di espulsione emesso, nei confronti del medesimo, dal Prefetto della stessa città il giorno 23 gennaio 2026.

1.1. Secondo il Giudice di pace, con riferimento al trattenimento, sussistevano le condizioni richiamate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 13 I. n. 189 del 2002, trattandosi di cittadino straniero privo di passaporto, senza proventi leciti e fissa dimora.

1.2. Pertanto, il Giudice di pace riteneva sussistente il pericolo di fuga del predetto cittadino extracomunitario in considerazione degli elementi sopra indicati.

2. Avverso detto provvedimento Ba.Sa., per mezzo dell'avv. Maurizio Veglio, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. Lire"), cod. proc., la violazione dell'art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/98 (T.U.I.) con riferimento al mancato avvio, nei suoi confronti, del procedimento di identificazione durante i quasi tre anni nei quali egli è stato detenuto in carcere.

2.2. Secondo Ba.Sa. infatti, la mancata effettuazione delle procedure di identificazione nel corso della carcerazione, ha determinato l'ulteriore limitazione della sua libertà mediante la procedura di trattenimento che sarebbe stata evitata nella ipotesi in cui detta identificazione fosse stata già espletata in carcere nel rispetto del principio, ribadito anche in sede comunitaria, secondo cui la limitazione della libertà personale, ai fini della esecuzione del rimpatrio, deve costituire l'extrema ratio.

3. L'avv. Ilia Massarelli dell'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell'Interno e la Questura di Torino, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, va evidenziato che l'odierno ricorrente non contesta la sussistenza dei presupposti posti a fondamento della convalida del trattenimento da parte del Giudice di pace di Torino in ordine al pericolo di fuga, lamentando invece il mancato avvio delle attività di identificazione quando si trovava ristretto in carcere.

2.1. Ciò posto, deve escludersi la dedotta violazione di legge poiché il quinto comma del citato art. 14 - pur prevedendo la possibilità dell'avvio delle procedure dirette alla identificazione anche in carcere - non fa discendere dal mancato avvio (o completamento) di dette procedure alcuna preclusione al trattenimento del cittadino extracomunitario qualora, una volta scarcerato, permanga la necessità della sua identificazione che deve, comunque, avvenire nel termine di tre mesi, prorogabile solo a determinate condizioni. La disposizione sopra richiamata stabilisce, infatti, che qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi, rispetto ai complessivi tre mesi di permanenza presso nel C.P.R. che, a mente del primo periodo dello stesso comma, la convalida del primo trattenimento comporta.

2.2. Pertanto, essendo l'identificazione elemento indispensabile ed imprescindibile ai fini della esecuzione della espulsione, essa deve necessariamente essere effettuata - se non già avvenuta - anche dopo un periodo di carcerazione.

2.3. Nel caso in esame è pacifico che l'odierno ricorrente sia tuttora privo di passaporto, di talché il trattenimento disposto nei suoi confronti si palesa legittimo dovendosi procedere alle già richiamate attività di cui al quinto comma dell'art. 14.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.